



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

IL CAPO DIPARTIMENTO



Al Vice Presidente di Eurojust
Membro Nazionale per l'Italia
Dott. Filippo Spiezia

Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Dott. Federico Cafiero De Raho

Ai Corrispondenti Nazionali di Eurojust

Al Procuratore della Repubblica f.f. di Torino
Dott. Paolo Borgna

Al Procuratore della Repubblica f.f. di Roma
Dott. Michele Prestipino Giarritta

**Al Punto di contatto nazionale in materia
di Squadre Investigative Comuni**
Dott.ssa Zsuzsa Mendola

e, per conoscenza,

Al Capo di Gabinetto

**Al Direttore dell'Ufficio II
della Direzione generale della giustizia penale**

Oggetto: Segnalazione da parte di alcuni uffici giudiziari italiani circa perduranti problematiche concernenti l'accredito dei fondi ministeriali per sostenere l'operatività delle squadre investigative comuni beneficiarie di finanziamento erogato da Eurojust. Rif. prot. n. 2019-199

Facendo seguito alla segnalazione di cui all'oggetto, trasmetto il contributo redatto dal Direttore generale della giustizia civile, dal quale è possibile enucleare i seguenti punti salienti:

- il Ministero avrà cura di accelerare, per quanto possibile, i tempi di ottenimento delle anticipazioni, nella fase iniziale dell'avvio della SIC, compatibilmente coi tempi tecnici di trattazione delle pratiche e nel rispetto delle esigenze di bilancio. Si segnala, tuttavia, l'opportunità che le richieste di fondi vengano prontamente inviate agli Uffici ministeriali, non appena si manifesti l'esigenza di spesa, anche eventualmente – per spese indispensabili delle quali sia necessaria l'anticipazione – con una formulazione di tipo presuntivo;
- quanto alle spese di traduzione ed interpretariato, se nell'atto costitutivo della squadra è prevista la partecipazione di un interprete, anche le spese di missione di quest'ultimo potranno gravare sul medesimo piano gestionale (capitolo 1380, p.g. 23). Ove, invece, l'attività di traduzione ed interpretariato fosse svolta presso gli uffici giudiziari nazionali, le relative spese, qualificabili come quelle comuni di giustizia, potranno gravare sul capitolo 1360.

Restandosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Roma, 29 novembre 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Maria Casola





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.22/11/2019.0006846.ID

Al sig. Capo del Dipartimento

E, p.c., al sig. Direttore generale della giustizia penale

Oggetto: Segnalazione da parte di alcuni uffici giudiziari italiani circa perduranti problematiche concernenti l'accredito dei fondi ministeriali per sostenere l'operatività delle Squadre investigative comuni beneficiarie di finanziamento erogato da Eurojust – Riscontro. Rif. prot. DAG n. 204027.E del 23.10.2019.E.

Con riferimento alla segnalazione in oggetto – relativa sia alla *“difficoltà nell’ottenimento delle anticipazioni da parte del Ministero della Giustizia, nella fase iniziale dell’avvio delle SIC”*, sia alla *“impossibilità di far riferimento al capitolo 1380 per sostenere le spese di traduzione ed interpretariato, essendo il citato capitolo di bilancio previsto per le sole spese di missione”* – preme rappresentare quanto segue.

Con circolare prot. DAG n. 159824.U del 7.9.2016 (allegato 1), le Direzioni generali della giustizia civile e della giustizia penale hanno comunicato agli Uffici giudiziari:

- che *“con il decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016 è stata ... data attuazione nell’ordinamento nazionale alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alla possibilità, per le Procure della Repubblica, di costituire squadre investigative comuni (composte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e da magistrati) per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del medesimo decreto legislativo, anche al fine di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati membri o di assicurarne il coordinamento”*;
- che *“per far fronte alle spese di missione dei componenti di tali squadre investigative, il legislatore ha previsto uno stanziamento annuo pari ad euro 310.000,00”*;
- che *“È stato dunque istituito, sempre nell’ambito del già citato capitolo di bilancio 1380, un nuovo piano gestionale 23 titolato “spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali””*.

Con la circolare prot. DAG n. 233187.U del 12.12.2017, questa Direzione generale ha poi chiarito:

- che *“la gestione dei fondi stanziati sui piani gestionali 23 e 25 del cap. 1380 è effettuata*

con le modalità utilizzate per le spese di giustizia – trattandosi comunque di spese correlate allo svolgimento di attività processuali – mediante l’accredito di fondi ai funzionari delegati per le spese di giustizia”;

- *che “al fine di assicurare la corretta imputazione dei fondi di bilancio è necessario che i funzionari delegati per le spese di giustizia procedano alla ricognizione delle spese connesse e a richiedere i fondi a questa Direzione generale”;*
- *che tuttavia “considerata la modesta entità delle somme stanziare è opportuno che le richieste di fondi in questione vengano inoltrate al manifestarsi delle concrete esigenze di spesa anche connesse alla necessità di comprendere anticipazioni indispensabili a consentire la tempestiva partenza dei componenti inviati in missione”.*

Pertanto, alla luce di tale precisazione, deve ribadirsi che la richiesta dei fondi in questione può essere inoltrata a questo Ufficio non appena si manifesta l’esigenza di spesa e, nel caso in cui sia necessario anticipare spese indispensabili, anche in via presuntiva. Pertanto, ove la costituzione della SIC sia accompagnata dalla partecipazione alle *call* di finanziamento di *Eurojust*, la richiesta di fondi può essere formulata sulla base delle presunzioni di spesa già indicate nella domanda di finanziamento. Sarà poi cura di questo Ufficio procedere celermente – compatibilmente con le disponibilità di bilancio – all’accredito dei fondi richiesti e alla trasmissione del relativo decreto all’Ufficio centrale di bilancio in sede per quanto di competenza.

Con riferimento, invece, alla questione interpretativa relativa alla possibilità di far rientrare nelle “*spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali*” di cui al capitolo 1380, p.g. 23, giova ricordare:

- *che, a norma dell’art. 1, comma 1, della Decisione quadro del Consiglio del 13.6.2002 relativa alle squadre investigative comuni (attuata dal d.lgs. n. 34/2016), “Le autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa comune ... per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra”;*
- *che, a norma dell’art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 34/2016, l’atto costitutivo della squadra investigativa comune indica i componenti della stessa, “ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell’ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l’atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale”;*
- *che, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della citata Decisione quadro, “Nella misura consentita dal diritto degli Stati membri interessati o dalla disposizione di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri che costituiscono la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. È possibile includere ad esempio funzionari di organismi istituiti ai sensi del trattato. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra ai sensi della presente decisione quadro non si applicano a tali persone, a meno che l’accordo non stabilisca espressamente altrimenti”.*

Pertanto, in considerazione di tale ultima esplicita previsione nonché della circostanza che i fondi stanziati sul capitolo 1380, p.g. 23, sono espressamente destinati a coprire i costi delle “missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali”, si può ritenere che, ove l’atto costitutivo della squadra comune preveda la partecipazione di un interprete, anche le spese di missione all’estero di quest’ultimo potranno gravare sul predetto piano gestionale. Diversamente, ove l’attività di traduzione o interpretariato fossero in concreto svolte presso gli Uffici giudiziari nazionali, le relative spese non potrebbero che gravare, quali spese di giustizia, sul capitolo 1360.

Quanto infine, per completezza, alle doglianze delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Torino e Roma citate nella nota in oggetto, preme rappresentare:

- che la Procura di Roma ha richiesto l’accredito della somma di euro 1.600, a valere sul piano gestionale in esame, con nota del 5.11.2019;
- che la Procura di Torino ha richiesto l’accredito della somma di euro 800, a valere sul medesimo piano gestionale, con nota del 25.10.2019;
- che questo Ufficio ha emesso il decreto d’impegno per spesa delegata in favore della rete dei funzionari delegati (tra cui anche quelli competenti per le Procure di Roma e Torino) in data 11.11.2019, emettendo poi relativi ordini di accredito in data 18.11.2019, a totale soddisfazione delle richieste.

Si resta ovviamente a disposizione per ogni chiarimento o forma di collaborazione ritenuta opportuna.

Roma, 22 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE



Ai signori Presidenti delle Corti d'appello
ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello
loro sedi

e, p.c.: al signor Capo di Gabinetto
al signor Capo del Dipartimento
al signor Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
al signor Direttore generale di statistica e analisi organizzativa
al signor Direttore reggente dell'Ufficio del Capo del Dipartimento
al signor Direttore dell'Ufficio centrale di bilancio

Oggetto: Istituzione dei nuovi piani gestionali 23 e 25 sul capitolo 1380 (in esecuzione di accordi e convenzioni internazionali).
Rif. prot. GAB n. 20812.U del 17.5.2016 e DAG n. 125899.U del 5.7.2016.

Con il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAP*".

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del citato decreto ha introdotto nel codice di procedura penale gli articoli 90-*bis* e 90-*ter*, prevedendo che alla **persona offesa**, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengano fornite, in una lingua a lei comprensibile, le informazioni in merito ai diritti riconosciuti in suo favore dall'ordinamento (in relazione, ad esempio, alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo assunto nel corso delle indagini preliminari e successivamente nel processo ovvero all'avvenuta scarcerazione o evasione dell'indagato/imputato). Sempre nell'ottica di garantire alla persona offesa la più ampia tutela nell'ambito del procedimento e del processo penale, il citato decreto legislativo ha introdotto nel codice di procedura penale anche l'art. 143-*bis*, a norma del quale l'autorità procedente nomina un interprete quando debba sentire la persona offesa che non conosce la lingua italiana, ovvero quando la stessa intenda partecipare ad una udienza e abbia avanzato richiesta di assistenza linguistica.

Per fare fronte agli obblighi informativi gravanti sull'autorità procedente in virtù del citato decreto legislativo, il legislatore ha previsto uno stanziamento annuo pari ad euro 1.280.000,00.

Con decreto del Ministro del tesoro è stata conseguentemente disposta una variazione in aumento, con istituzione, all'interno del capitolo di bilancio 1380, del piano gestionale 25 intitolato "*spese per interpretariato e traduzione ai sensi della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione vittime di reato*".

Le spese per interpretariato e traduzione per le quali è stato istituito il predetto piano gestionale riguardano, pertanto, esclusivamente quelle sostenute per il compimento, in favore della persona offesa, delle attività indicate dai citati articoli 90-bis, 90-ter e 143-bis del codice di procedura penale.

Per quanto concerne, invece, le attività compiute in favore delle restanti parti processuali, le relative spese continueranno ad essere imputate sul cap. 1360 "*spese di giustizia*", al pari di quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 143 del codice di procedura penale.

Con il decreto legislativo n. 34 del 15 febbraio 2016 è stata inoltre data attuazione nell'ordinamento nazionale alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alla possibilità, per le Procure della Repubblica, di costituire **squadre investigative comuni** (composte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e da magistrati) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, anche al fine di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più stati membri o di assicurarne il coordinamento.

Per far fronte alle spese di missione dei componenti di tali squadre investigative, il legislatore ha previsto uno stanziamento annuo pari ad euro 310.000,00.

È stato dunque istituito, sempre nell'ambito del già citato capitolo di bilancio 1380, un nuovo piano gestionale 23 intitolato "*spese per missioni derivanti dalla partecipazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria alle squadre investigative comuni sovranazionali*".

La gestione dei fondi stanziati sui piani gestionali 25 e 23 del capitolo 1380 sarà effettuata con le modalità utilizzate per le spese di giustizia – trattandosi comunque di spese correlate allo svolgimento di attività processuali – mediante l'accredito di fondi ai funzionari delegati per le spese di giustizia da parte della Direzione generale della giustizia civile (che già provvede per le spese dei capitoli 1360, 1362 e 1363).

I relativi decreti di liquidazione della spesa dovranno essere iscritti nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG) e saranno assoggettati alla disciplina del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia).

Al fine di assicurare la corretta imputazione dei fondi di bilancio, è dunque necessario che i funzionari delegati per le spese di giustizia procedano alla ricognizione delle spese connesse alle finalità sopra espresse (cap. 1380, piani gestionali 23 e 25) e richiedano i fondi alla predetta Direzione generale della giustizia civile. Considerata la modesta entità delle somme stanziare, è opportuno che le richieste di fondi in questione vengano inoltrate al manifestarsi delle concrete esigenze di spesa e non in via presuntiva.

Ai fini del pagamento delle suddette spese gravanti sul cap. 1380, gli uffici giudiziari del distretto avranno cura di trasmettere ai funzionari delegati i relativi decreti di liquidazione in maniera distinta rispetto a quelli da imputare al capitolo 1360 "*spese di giustizia*".

Si invitano le SS.LL. a divulgare presso gli uffici di rispettiva competenza le indicazioni di cui alla presente nota, raccomandando in particolare agli uffici del distretto (uffici di Procura nel corso delle attività di indagine e uffici di Tribunale nel corso del processo) la corretta imputazione delle suddette spese di traduzione ed interpretariato in favore delle vittime di reato al cap. 1380/25, come pure di quelle inerenti le missioni relative alle squadre investigative comuni al cap. 1380/23, anziché al cap. 1360.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – con la quale è stata già avviata apposita interlocuzione (si veda la nota prot. DAG n. 123371.U dell'1.7.2016, cui la predetta Direzione ha risposto con nota prot. DOG07 n. 16645.U e DAG n. 141106.E del 29.7.2016) – e la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, alle quali la presente è indirizzata per conoscenza, sono invitate a porre in essere le attività di rispettiva competenza al fine di consentire l'effettiva attuazione di quanto sopra disposto.

Il Direttore generale della giustizia penale

Raffaele Piccirillo


Il Direttore generale della giustizia civile

Michele Forziati
